



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

**RELAZIONE UNICA AL PROGETTO DI LEGGE
"RECEPIMENTO E ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N.1082/2006,
COME MODIFICATO DAL REGOLAMENTO (UE) N.1302/2013, RELATIVO A UN
GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT)"**

Eccellenze,

Onorevoli Consiglieri,

la proposta legislativa che è posta all'attenzione del Consiglio Grande e Generale nella seduta odierna risponde all'obiettivo di recepire il Regolamento (CE) n.1082/2006.

In esso si definisce il Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), un organismo dotato di personalità giuridica pubblica costituito per facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra i suoi membri, nonché per rafforzare la coesione economica e sociale. Esso consente di condividere conoscenze e migliorare il coordinamento della pianificazione territoriale, superando le barriere amministrative tra contesti differenti e attuando progetti comuni per lo sviluppo dei rispettivi territori, non necessariamente finanziati da fondi dell'UE ma con la facoltà di poter attingere ad essi.

Esso può, dunque, realizzare programmi cofinanziati dall'UE o da qualsiasi altro progetto di cooperazione transfrontaliera con o senza finanziamento UE, ha la capacità di agire in nome e per conto dei suoi membri e le sue funzioni e competenze sono definite in un'apposita convenzione di cooperazione concordata tra i membri stessi, che precisa le attività del GECT, la sua durata e le condizioni di scioglimento.

Il GECT stabilisce i propri statuti, adottati sulla base e conformemente alla sua convenzione, contenenti disposizioni riguardanti, in particolare, gli organi di esso, le loro competenze e il relativo funzionamento, le procedure decisionali, le norme applicabili in materia di contabilità e bilancio e di esercizio della responsabilità finanziaria ed il diritto applicabile è quello dello Stato nel quale si trova la sede legale del gruppo.

Con la modifica avvenuta nel 2013 il legislatore europeo ha esteso il novero dei soggetti legittimati a partecipare a un GECT includendovi anche i membri situati nel territorio di uno o più Paesi terzi limitrofi ad almeno uno degli Stati membri parte del GECT.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

Da sottolineare a tal riguardo, che San Marino dal 14 febbraio 2022 aderisce alla Strategia dell'Unione europea per la Regione Adriatico Ionica (EUSAIR) e partecipa al programma transnazionale IPA ADRIION in virtù di specifici atti dell'UE in materia di Cooperazione Territoriale Europea per il periodo di programmazione 2021-2027, i quali includono la Repubblica di San Marino nell'elenco delle aree destinate a ricevere sostegno nell'ambito delle componenti transfrontaliera e transnazionale¹.

Inoltre, tenendo a mente l'intesa tra il Comune di Rimini e la Repubblica di San Marino per l'elaborazione di un piano strategico condiviso, una prima possibilità di applicazione del GECT è il previsto percorso di pianificazione integrata, interterritoriale e intersettoriale tra i due territori, per esempio nei settori della mobilità e della transizione ecologica.

In sostanza il GECT assume una rilevanza politica di rilievo perché in grado di sviluppare progetti di cooperazione territoriale a livello locale, nel quadro delle politiche dell'Unione europea, coinvolgendo anche Paesi terzi, come San Marino. Utile a tal riguardo si rivela l'esperienza sinora svolta nell'ambito dei già richiamati programmi IPA ADRIION ed EUSAIR, che ha consentito di raggiungere un più approfondito grado di conoscenza dei meccanismi della cooperazione territoriale e di consapevolezza dei benefici derivanti da essa.

Il Progetto di Legge illustrato in questa relazione si inserisce in questo solco poiché il recepimento della normativa dell'UE che disciplina il GECT rappresenta un elemento essenziale per la successiva costituzione del GECT stesso.

Si aprirà, pertanto, anche per San Marino la possibilità di partecipare a tale strumento di cooperazione che potrà consentire l'accesso a molteplici meccanismi di finanziamento, Horizon incluso, attraverso progettualità condivise con realtà vicine. Tale partecipazione può avvenire con almeno due Stati membri oppure con un solo Stato membro:

- nel primo caso sarà necessario che San Marino e gli Stati membri interessati svolgano iniziative di cooperazione territoriale o attuino programmi finanziati dall'Unione;
- nel secondo caso è sufficiente che lo Stato membro consideri il costituendo GECT coerente con l'obiettivo della sua cooperazione territoriale europea nel quadro

1. Articoli 4 e 5 del Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

della cooperazione transfrontaliera o transnazionale o delle relazioni bilaterali con San Marino, come appunto verificato nella fattispecie già rappresentata tra Italia e San Marino.

CARATTERISTICHE E STRUTTURA DEL PROGETTO DI LEGGE

Il Progetto di Legge, redatto secondo i principi e i suggerimenti contenuti nella Guida sammarinese alla redazione dei testi normativi, è stato predisposto tenendo conto della necessità di recepire *in toto* le disposizioni del Regolamento attraverso la tecnica del rinvio dinamico all'atto stesso, precisata di seguito in corrispondenza della descrizione del pertinente articolo.

Trattandosi, tuttavia, di un atto che - esso stesso - prevede la necessità di adottare ulteriori disposizioni nazionali al fine di assicurarne l'effettiva attuazione e applicazione all'interno degli ordinamenti nazionali, il Progetto di Legge ha previsto specifiche norme riguardanti, in particolare la composizione del GECT e la responsabilità dei suoi membri, riservando a una successiva decretazione la definizione di procedure per adattare lo strumento del GECT alle mutate esigenze sammarinesi e a quelle degli interlocutori esterni.

Di seguito vengono illustrati gli articoli del Progetto di Legge:

L'Art. 1 "*Recepimento del Regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale GECT*" consente di recepire le norme europee contenute nell'atto dell'UE attraverso la tecnica legislativa del rinvio dinamico, tramite la quale è possibile recepire in maniera snella e, allo stesso tempo, efficace le disposizioni contenute in esso e le sue successive ed eventuali modifiche. Tale tecnica consente di limitare il rischio di incorrere in eventuali refusi all'atto della trasposizione delle disposizioni normative europee nell'ordinamento sammarinese.

L'Art. 2 "*Composizione di un GECT*" individua i membri potenziali di un GECT che hanno la caratteristica di avere natura pubblica o di essere enti partecipati per la maggior parte dallo Stato.

L'Art. 3 "*Responsabilità limitata*" introduce una limitazione della responsabilità dei membri del GECT nel caso in cui le passività di quest'ultimo siano superiori alle attività: in questo caso il contributo cui far fronte sarà pari a quello richiesto per la partecipazione al GECT stesso.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

L'Art. 4 "*Attuazione*" contiene una disposizione che demanda all'emanazione di un successivo decreto delegato la definizione e l'applicazione delle più appropriate disposizioni che si renderanno necessarie a garantire la concreta realizzazione e operatività del GECT e a dare attuazione a ulteriori aspetti derivanti dall'entrata in vigore dell'Accordo di associazione.

Occorre, infatti ricordare che la sfera di applicazione giuridica dell'Accordo prevede disposizioni che si pongono anche nell'ambito della cooperazione al di fuori delle quattro libertà. In tale ambito l'UE e San Marino potranno attivare azioni comuni che consentiranno al Paese, a seguito di apposito contributo finanziario, di estendere la loro cooperazione in determinate materie tra cui, in particolare, la politica di sviluppo regionale.

Il Relatore Unico
Gerardo Giovagnoli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gerardo Giovagnoli', written over a faint, stylized graphic element.